



**FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO**



**CAMERA ARBITRALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano



## **REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE**



## INDICE

### PARTE PRIMA

#### LA CAMERA ARBITRALE

---

- ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE
- ART. 2 - FUNZIONI
- ART. 3 - PATRIMONIO
- ART. 4 - ORGANI
- ART. 5 - ELENCO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI, PERITI
- ART. 6 - DURATA DELLA CAMERA ED ESTINZIONE
- ART. 7 - SPESE DI PROCEDIMENTO
- ART. 8 - CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI

### PARTE SECONDA

#### IL REGOLAMENTO DI ARBITRATO

---

- ART. 9 - NUMERO DEGLI ARBITRI - TIPO DI PROCEDURA
- ART. 10 - LA DOMANDA DELL'ATTORE
- ART. 11 - LA RISPOSTA DEL CONVENUTO – DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA
- ART. 12 - LA NOMINA DEGLI ARBITRI
- ART. 13 - ACCETTAZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DECADENZA  
DELL'ARBITRO
- ART. 14 - RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO
- ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI
- ART. 16 - SEDE DEI PROCEDIMENTI – COMPUTO DEI TERMINI – TERMINE PER LA  
PRONUNCIA DEL LODO – RILEVANZA DEL TERMINE
- ART. 17 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI
- ART. 18 - LA PRIMA UDIENZA E IL DEPOSITO PER LE SPESE
- ART. 19 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
- ART. 20 - L'ISTRUZIONE PROBATORIA
- ART. 21 - LA PRONUNCIA DEGLI ARBITRI
- ART. 22 - IL DEPOSITO DEL LODO
- ART. 23 - LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO



ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI

PARTE TERZA

PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

---

ART. 25 - NORME APPLICABILI

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI

---

ART. 26 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO



## PARTE PRIMA

### LA CAMERA ARBITRALE

---

#### ART. 1 - DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE

1.1 È istituita presso la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano la Camera Arbitrale che presta la sua opera per la definizione di controversie mediante l'istituto arbitrale attraverso i seguenti procedimenti: arbitrato rituale, arbitrato irrituale o libero, arbitraggio e perizia contrattuale.

1.2 Le procedure possono essere nazionali o internazionali.  
Sono internazionali le procedure nelle quali almeno una delle parti è domiciliata o residente fuori dal territorio italiano.

#### ART. 2 - FUNZIONI

Funzione istituzionale della Camera Arbitrale è l'organizzazione di servizi di arbitrato rituale e irrituale arbitraggio e perizia contrattuale.

Ulteriori sue funzioni sono:

- lo sviluppo e perfezionamento delle procedure di arbitrato, arbitraggio, perizia contrattuale nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura e dei servizi;
- diffusione delle procedure arbitrali anche mediante attività di documentazione, elaborazione dati, studio e ricerca, in funzione della composizione della controversia in materia commerciale, sia nazionale che internazionale;
- organizzazione e promozione di convegni, incontri, tavole rotonde ed azioni comuni con altre istituzioni anche specializzate, ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi pubblici e privati, comunque interessate alla diffusione delle procedure arbitrali;
- organizzazione di ogni altro servizio utile al raggiungimento degli scopi istituzionali.

La Camera può, infine, predisporre clausole compromissorie e compromessi-tipo anche per particolari rapporti o specifici settori economici e commerciali.



### ART. 3 - PATRIMONIO

Le entrate della Camera sono costituite da:

- proventi derivanti dai servizi arbitrali prestati;
- contributi ordinari e straordinari disposti dalla Fondazione dei Commercialisti di Milano;
- altri contributi.

La Camera provvede a formare una tariffa dei servizi arbitrali (in seguito "Tariffa").

### ART. 4 – ORGANI

Sono organi della Camera Arbitrale:

- il Presidente ed il Vicepresidente
- il Comitato Arbitrale
- il Segretario.

La durata in carica di questi organi è pari a quella del Consiglio Amministrazione della Fondazione che li esprime.

4.1 La carica di Presidente della Camera spetta di diritto al Presidente del Consiglio Amministrazione della Fondazione.

Il Presidente presiede, altresì, il Comitato Arbitrale e rappresenta la Camera nei rapporti con i terzi che ne richiedono i servizi e con ogni altro ente o istituzione.

Il Presidente esercita tutte le funzioni che gli spettano e che gli sono attribuite in attuazione del presente Regolamento, ivi compresa la nomina degli arbitri.

Il Presidente, altresì:

nomina gli arbitri nei casi previsti dal Regolamento e provvede alla sostituzione e sulla ricusazione degli stessi; il Presidente può assumere l'eventuale parere del Comitato Arbitrale quanto alla nomina, alla sostituzione ed alla ricusazione degli arbitri;

nei casi previsti dal Regolamento Arbitrale e provvede alla sostituzione e sulla ricusazione degli stessi;



predispone le clausole compromissorie, i compromessi tipo di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

4.2 Il Comitato Arbitrale è composto dal Presidente e da un numero di membri variabile da 6 a 8 scelti dal Consiglio Amministrazione della Fondazione fra gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Il Comitato ha facoltà di delegare uno o più membri per l'esecuzione di alcune specifiche funzioni.

Il Comitato Arbitrale svolge le funzioni di amministrazione dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento.

In particolare, deliberando a maggioranza dei suoi componenti:

- nomina l'Ufficio del Segretario, individuando almeno quattro componenti in laureati in giurisprudenza e/o cultori di diritto dell'arbitrato;
- predispone le clausole compromissorie ed i compromessi tipo di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- fissa le regole deontologiche per gli arbitri;
- avanza proposte o suggerimenti e pareri relativamente a richieste ad esso indirizzate in ordine all'organizzazione e alla gestione dei servizi attinenti allo svolgimento dei procedimenti arbitrali;
- esprime pareri in ordine alle proposte di convenzioni con altri Enti od Istituti in materia arbitrale, nonché sulle modifiche statutarie;
- determina le spese del procedimento;
- decide sui reclami contro la liquidazione delle spese del procedimento;
- conclude accordi di collaborazione con altre organizzazioni arbitrali italiane ed estere, anche a titolo di cooperazione, nonché di scambio di servizi in materia arbitrale;
- delibera su ogni altra questione o attività sottopostagli;
- predispone gli elenchi degli arbitri, arbitratori, periti di cui all'art. 5 del presente Regolamento e provvede al loro aggiornamento.

Il Comitato si riunisce a richiesta del Presidente o di due dei suoi componenti ogniqualevolta se ne ravvisi la necessità.

Alle convocazioni provvede il segretario mediante comunicazione scritta (anche tramite fax o e-mail) con 2 g.g. di preavviso. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza



della metà più uno dei componenti in carica. Il Comitato delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato ha tutti i poteri e le facoltà necessarie al conseguimento delle finalità della Camera Arbitrale. Alle sedute partecipa il Segretario che ne cura succinta verbalizzazione.

Il Comitato Arbitrale può nominare al proprio interno un Vicepresidente con funzione di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

4.3 Il Segretario è nominato dal Presidente del Consiglio Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano tra gli iscritti all'albo.

Decade automaticamente dall'incarico in caso di cessazione della iscrizione.

Il Segretario:

- sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano in ordine a problematiche connesse alla Camera o dei provvedimenti del Presidente;
- è responsabile del funzionamento della Segreteria e del corretto svolgimento dell'attività amministrativa relativa alla Camera;
- dirige il personale addetto alla Camera;
- riceve la domanda di arbitrato ed ogni altro atto del procedimento e ne verifica la conformità dei requisiti in relazione al regolamento e cura l'osservanza del principio del contraddittorio;
- assiste l'arbitro nell'organizzazione logistica del procedimento;
- richiede il deposito delle spese di procedimento, come da tabella predisposta dal Consiglio Amministrazione della Fondazione.
- dirige i componenti dell'Ufficio del Segretario e, per ciascun procedimento arbitrale designa il componente del proprio Ufficio che assisterà allo svolgimento delle singole udienze arbitrali, assumendo le funzioni di Segretario dello specifico procedimento arbitrale.
- determina l'ammontare dei fondi spese che le parti sono tenute a versare a titolo di anticipazione sugli onorari degli arbitri ed invita le parti stesse ad effettuare tali versamenti;
- determina i compensi dei membri dell'Ufficio del Segretario in relazione all'attività svolta.



#### ART. 5 - ELENCO DEGLI ARBITRI, ARBITRATORI, PERITI

La Camera predispone delle liste di arbitri, arbitratori, conciliatori, mediatori e periti, italiani o stranieri, di cui può avvalersi per le nomine di sua spettanza. Tali liste specificano, per ogni persona, le qualificazioni, le conoscenze tecniche ed esperienze professionali, le lingue conosciute, l'esperienza di arbitrato, la partecipazione a corsi di formazione organizzati dalla Camera o da terzi ed ogni altro elemento utile per facilitare la scelta della persona più adatta alle circostanze del caso.

#### ART. 6 - DURATA DELLA CAMERA ED ESTINZIONE

La Camera è costituita a tempo indeterminato.  
Essa cessa per deliberazione motivata del Consiglio Amministrazione della Fondazione ed in tal caso la Fondazione assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

#### ART. 7 - SPESE DI PROCEDIMENTO

7.1 Le spese di procedimento comprendono i diritti amministrativi spettanti alla Camera, gli onorari e le spese degli arbitri, o conciliatori o mediatori, nonché l'onorario e le spese dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

7.2 Al momento della presentazione della domanda l'Attore è tenuto a versare alla Camera un diritto di registrazione fisso, pari all'ammontare stabilito nella Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda. Tale somma non è rimborsabile e verrà considerata come acconto sull'importo dovuto dall'Attore per le spese di procedimento a suo carico.

#### ART. 8 - CUSTODIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI

Un esemplare di tutti gli atti e i documenti relativi alle procedure svoltesi innanzi alla Camera rimane depositato presso la stessa per cinque anni dalla chiusura del procedimento.



## PARTE SECONDA

### IL REGOLAMENTO DI ARBITRATO

---

#### ART. 9 - NUMERO DEGLI ARBITRI - TIPO DI PROCEDURA

9.1 Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari. In assenza di specifica previsione delle parti quanto al numero degli arbitri, e nella ipotesi che le parti non abbiano manifestato una volontà concorde circa il numero degli arbitri, la controversia è sottoposta ad un arbitro unico, nominato conformemente all'art. 12.1, salva la facoltà della Camera, ove sussistano i requisiti in relazione alle caratteristiche della specifica fattispecie che sia opportuno deferire la controversia ad un collegio di tre arbitri. Ove ambedue le parti designino un proprio arbitro, si presume che esse intendano sottoporre la controversia ad un collegio di tre arbitri.

9.2 Quando la controversia deve essere deferita ad un collegio arbitrale e le parti siano più di due o siano costituite da una pluralità di soggetti (c.d. arbitrato multiparte), ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre parti nel medesimo procedimento arbitrale e in mancanza di specifici accordi delle parti convenute circa il numero e le modalità di nomina degli arbitri, la controversia è deferita ad un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dal Presidente della Camera Arbitrale.

Qualora la convenzione di arbitrato preveda che gli arbitri siano nominati dal Presidente della Camera, quest'ultimo, in modo indipendente dal numero delle parti convenute in arbitrato, nomina un collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente.

9.3 Qualora si verta in un caso di litisconsorzio necessario e non siano convenute in arbitrato tutte le parti vincolate dalla convenzione di arbitrato, l'arbitrato è improcedibile ai sensi dell'art. 816 quater, co. 3, c.p.c.

9.4 Salvo che le parti non abbiano espressamente indicato nell'accordo arbitrale o altrimenti convenuto per iscritto di volere un arbitrato irituale, l'arbitrato sarà rituale. Negli



arbitrati irrituali, gli arbitri sono dispensati da formalità di procedura che non siano quelle del presente Regolamento e dell'art. 808 ter c.p.c.. La determinazione contrattuale scritta degli arbitri irrituali esprime la volontà delle parti come se provenisse dalle parti stesse ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808 ter, co. 2, c.p.c.

9.5 Le regole applicabili alla procedura sono quelle stabilite dalle parti prima della costituzione dell'organo arbitrale, nonché dal presente Regolamento o, nel silenzio del Regolamento, dagli arbitri.

## ART. 10 - LA DOMANDA DELL'ATTORE

10.1. La parte che intende promuovere un procedimento di arbitrato rituale o irrituale (definita Attore) dovrà depositare, presso la Segreteria della Camera, una domanda sottoscritta in originale per la Camera, un originale per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono gli arbitri.

10.2 La Domanda contiene:

- a) il nome e il domicilio delle parti (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
- b) l'indicazione del rapporto giuridico cui la controversia si riferisce, l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- c) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l'invito alla controparte ad accettare l'arbitrato della Camera;
- d) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che l'Attore ritenga utile allegare;
- f) la designazione dell'arbitro o, nel caso un arbitro unico, le indicazioni utili per la sua scelta;
- g) la procura conferita al difensore, se nominato;
- h) l'indicazione degli estremi della comunicazione alla controparte della domanda, ove già avvenuta.

10.3 Ove l'Attore intenda avvalersi degli effetti sostanziali ricollegati dalla legge alla domanda introduttiva della procedura arbitrale, quali l'effetto impeditivo della



decadenza o interruttivo della prescrizione, potrà, in deroga all'art. 11.2 del presente Regolamento, notificare direttamente la Domanda al Convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario, facendo pervenire contemporaneamente copia della stessa alla Camera.

10.4 Insieme alla Domanda deve essere effettuato il versamento del diritto di registrazione stabilito per la procedura di arbitrato ordinario dalla Tariffa in vigore al momento della presentazione della Domanda stessa.

## ART. 11 - LA RISPOSTA DEL CONVENUTO – DOMANDA RICONVENZIONALE E REPLICA

11.1 La Segreteria forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero d'ordine per anno, ed annota gli estremi del procedimento stesso in apposito Registro tenuto cronologicamente.

11.2 Salvo il caso di Domanda proposta congiuntamente dalle parti, e salvo il caso previsto all'art. 10.3 del presente Regolamento, la Segreteria trasmette in copia al Convenuto, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la Domanda ricevuta e i relativi allegati, con invito a procedere alla comunicazione della propria Risposta, che dovrà pervenire, unitamente a copia dei relativi allegati, alla Segreteria nel termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Alla comunicazione della Risposta all'Attore provvede la Segreteria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

11.3 La Risposta contiene:

- a) il nome ed il domicilio della parte convenuta (trattandosi di società o altro ente: la denominazione sociale, il tipo, la sede ed il legale rappresentante);
- b) le opportune precisazioni sulla lingua dell'arbitrato, sulle norme applicabili al merito, sull'eventuale richiesta di pronuncia secondo equità o sulle modalità per la deliberazione del lodo;
- c) la formulazione della difesa, unitamente ad ogni documento utile a tal fine;
- d) l'eventuale Domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti e l'indicazione delle pretese, con stima, anche sommaria, del loro valore;
- e) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti ed ogni documento che il Convenuto ritenga utile allegare;
- f) la designazione dell'arbitro o, nel caso di arbitro unico, l'indicazione degli elementi utili per la sua scelta;



g) la procura conferita al difensore, se nominato.

11.4 L'Attore, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della Risposta che contenga Domanda riconvenzionale può trasmettere alla Segreteria e al Convenuto la propria Replica alla riconvenzionale, in uno con i relativi allegati, con le stesse modalità stabilite per la comunicazione della Risposta.

## ART. 12 - LA NOMINA DEGLI ARBITRI

12.1 La nomina dell'arbitro unico, in mancanza di accordo fra le parti, è fatta dal Presidente della Camera.

12.2 Ove debba essere costituito un collegio arbitrale, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9.2 del presente Regolamento per gli arbitrati c.d. multiparti, la Segreteria, non appena in possesso delle comunicazioni di entrambe le parti di cui agli articoli che precedono ed adempite le formalità di cui all'art. 11.1 del presente Regolamento, dà comunicazione della designazione agli arbitri di parte e li invita a procedere, entro 15 giorni e previa accettazione dell'incarico da comunicarsi nello stesso termine alla Segreteria, alla designazione del terzo arbitro, qualora ciò sia previsto dall'accordo arbitrale. La Segreteria, ricevuta la designazione del terzo arbitro, ne dà comunicazione a quest'ultimo, invitandolo a trasmettere alla Camera Arbitrale entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 13.1 del presente Regolamento. Ove l'arbitro designato non intenda accettare l'incarico, dovrà darne comunicazione scritta alla Segreteria con urgenza e comunque non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina.

12.3 Se gli arbitri designati dalle parti non si accordano nel predetto termine di 15 giorni sulla designazione del terzo arbitro ovvero quando la clausola demands alla Camera Arbitrale detta nomina, provvede direttamente alla nomina il Presidente della Camera.

12.4 Della nomina la Segreteria dà comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alle parti. La Segreteria dà, altresì, comunicazione di atto di nomina all'arbitro così designato, e lo invita a trasmettere alla Camera entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 13.1 del presente Regolamento.



12.5 Ove una parte non nomini il proprio arbitro nel termine stabilito, a tale nomina provvede il Presidente della Camera su richiesta dell'altra parte. La Segreteria comunica l'avvenuta nomina, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti ed all'arbitro e invita quest'ultimo a trasmettere alla Camera entro 15 giorni la propria accettazione e la Dichiarazione di Indipendenza secondo quanto disposto all'art. 13.1 del presente Regolamento.

12.6 Negli arbitrati cd. multiparti, la nomina degli arbitri è regolata da quanto disposto negli artt. 9.3 e 9.4. del presente Regolamento e, in ogni caso, da quanto previsto nell'art. 816 quater c.p.c.

#### ART. 13 - ACCETTAZIONE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA – DECADENZA DELL'ARBITRO

13.1 L'arbitro designato deve far pervenire alla Segreteria della Camera a mezzo fax seguito da lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 15 giorni dalla comunicazione della nomina, la propria accettazione scritta. L'accettazione deve essere accompagnata da una dichiarazione, nella quale devono essere specificate le eventuali circostanze che possano influire sulla sua indipendenza nell'assolvimento dell'incarico ("Dichiarazione d'Indipendenza"). La Segreteria comunica alle parti ed agli altri arbitri l'avvenuta accettazione e trasmette loro la Dichiarazione d'Indipendenza dell'arbitro.

13.2 Ove l'accettazione dell'incarico con la dichiarazione d'indipendenza dell'arbitro non pervenga alla Segreteria nel termine prescritto, la Camera, se lo reputa necessario in relazione alle circostanze del caso concreto, fissa all'arbitro un nuovo termine per comunicare la propria accettazione. In difetto, si procede secondo quanto previsto dall'art. 14.5 del presente Regolamento.

13.3 L'arbitro che incorre nell'omissione di alcuno degli obblighi di cui al presente articolo decade ai sensi dell'art. 813 bis c.p.c.

#### ART. 14 - RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO



14.1 Ciascuna parte può presentare alla Camera istanza motivata di ricusazione dell'arbitro entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 13.1, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione sopravvenuta.

14.2 I motivi di ricusazione sono quelli indicati nell'art. 815 c.p.c.

14.3 Sull'istanza di ricusazione decide la Camera Arbitrale, sentito l'arbitro ricusato.

14.4 Ove si ravvisi un comportamento negligente nell'espletamento delle proprie funzioni o ostruzionistico da parte dell'arbitro, la Camera, dopo un primo richiamo scritto, può revocarlo e nominarne altro in sua vece.

14.5 Salvo quanto disposto al successivo art. 14.5, la sostituzione dell'arbitro che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso dell'arbitrato, deve avvenire, entro 10 giorni dalla domanda della parte interessata, con le modalità previste per la nomina dell'arbitro sostituito.

14.6 Nei casi di rinuncia dell'arbitro all'incarico, di accoglimento di una domanda di ricusazione, di revoca dell'arbitro o di mancata accettazione da parte dell'arbitro dell'incarico entro i termini prescritti, la designazione e la nomina del nuovo arbitro avverrà secondo le modalità decise dalla Camera che potrà anche procedere, ove ciò risulti opportuno, alla nomina diretta dell'arbitro.

## ART. 15 - RESPONSABILITÀ DEGLI ARBITRI

15.1 La responsabilità dell'arbitro è regolata dall'art. 813 ter c.p.c.

15.2 L'arbitro è, in ogni caso, tenuto a risarcire i danni, anche di immagine e morali, causati alla Camera Arbitrale.

15.3 Nel caso di azione di responsabilità proposta in pendenza del giudizio arbitrale ai sensi dell'art. 813 ter, co. 3, c.p.c., l'arbitro, che non abbia ancora rinunciato all'incarico, decade automaticamente e il Presidente della Camera procede, senza indugio, alla sua sostituzione.



## ART. 16 - SEDE DEI PROCEDIMENTI – COMPUTO DEI TERMINI – TERMINE PER LA PRONUNCIA DEL LODO – RILEVANZA DEL TERMINE

16.1 La sede dei procedimenti di cui all'art. 1.1 del presente Regolamento è fissata in Milano presso la Segreteria della Camera. È fatta comunque salva la diversa volontà delle parti.

16.2 Per i procedimenti internazionali, la Camera può, ove ne ravvisi l'opportunità, fissare la sede in un luogo diverso da Milano.

16.3 Per il computo dei termini si richiama l'art. 155 c.p.c.

16.4 Se non diversamente specificato, i termini si intendono ordinatori. È inapplicabile la sospensione feriale dei termini sia ai termini che presiedono lo svolgimento del giudizio arbitrale, sia al termine per la pronuncia del lodo.

16.5 La durata del termine per la pronuncia del lodo e le proroghe del termine stesso sono regolate dall'art. 21 del presente Regolamento e dall'art. 820 c.p.c.

16.6 La rilevanza del decorso del termine è soggetta alla disciplina di cui all'art. 821, co. 1, c.p.c.

16.7 Se gli arbitri, a seguito della decadenza rilevata da una parte, accertano l'avvenuto decorso del termine per la pronuncia del lodo, il procedimento arbitrale è dichiarato estinto ai sensi dell'art. 821, co. 2, c.p.c.

## ART. 17 - RISERVATEZZA DEGLI ARBITRI E DI ALTRI PROFESSIONISTI

Gli arbitri, arbitratori, periti, conciliatori e mediatori sono obbligati a tenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali e a sottostare, in caso di violazione dell'obbligo suddetto, alle seguenti sanzioni:

1. cancellazione dagli elenchi tenuti dalla Camera;



2. riduzione degli emolumenti o compensi dipendenti dall'incarico assunto, proporzionata alla gravità dell'infrazione. Gli organi della Camera ed il personale da essa dipendente sono altresì tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.  
Il personale dipendente è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.

#### ART. 18 - LA PRIMA UDIENZA E IL DEPOSITO PER LE SPESE

18.1 L'arbitro unico, ovvero il terzo arbitro, nella sua qualità di Presidente del collegio arbitrale, fissa l'udienza, alla quale invita le parti. Queste possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. Le parti possono farsi rappresentare da difensore, muniti di apposita delega scritta. In detta riunione l'arbitro, previa verifica della regolare instaurazione del procedimento, dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell'organo arbitrale ai fini della decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo.

18.2 La Segreteria annota sul registro di cui all'art. 11.1 del presente Regolamento la data della prima udienza.

18.3 Qualora la Risposta del Convenuto non sia pervenuta alla Camera nel termine di cui all'art. 11.2 del presente Regolamento, l'arbitro, verificata la regolarità della comunicazione della Domanda, dichiara l'assenza del Convenuto. Se rileva l'irregolarità della comunicazione, ne dispone l'immediato rinnovo.

18.4 Nella prima udienza, o in udienza successiva fissata per tale specifica incombenza, udite le parti, l'arbitro tenta di conciliarle; dell'eventuale componimento amichevole si redige processo verbale sottoscritto dalle parti.

18.5 Sulla base del valore della controversia, la Camera determina l'ammontare del deposito che le parti sono tenute a corrispondere ai sensi dell'art. 7.2 del presente Regolamento ed a titolo di anticipazione sugli onorari degli arbitri, e le invita a provvedere



al relativo versamento. Gli effetti del mancato versamento delle somme richieste alle parti sono regolati dall'art. 816 septies, co. 2, c.p.c.

18.6 La prosecuzione del procedimento arbitrale può essere subordinata al versamento di ulteriori fondi spese a favore della Camera che, di volta in volta, determina la misura dell'anticipazione a carico di ciascuna parte. Gli effetti del mancato versamento delle somme richieste a titolo di anticipazione sono regolati dall'art. 816 septies, co. 2, c.p.c.

## ART. 19 - LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

19.1 L'intervento volontario di un terzo e la chiamata coatta del terzo in arbitrato sono ammessi secondo i presupposti e i limiti di cui all'art. 816 quinquies c.p.c.

19.2 Se una parte viene meno per morte o per altra causa oppure se perde la capacità legale, gli arbitri devono assumere tutte le misure necessarie a garantire il contraddittorio e il procedimento arbitrale può essere sospeso. In caso di inerzia delle parti quanto alla prosecuzione del procedimento arbitrale, è applicabile l'art. 816 sexies c.p.c.

19.3 L'eccezione di incompetenza del Collegio arbitrale è soggetta alla disciplina di cui all'art. 817 c.p.c.

19.4 La competenza degli arbitri a conoscere dell'eccezione di compensazione formulata nel procedimento arbitrale è regolata dall'art. 817 bis c.p.c.

19.5 Qualora durante il procedimento arbitrale insorga una questione pregiudiziale di merito gli arbitri sono tenuti ad applicare l'art. 819 c.p.c.

19.6 I casi di sospensione del procedimento arbitrale, al di fuori della sospensione di cui al precedente art. 19.2 del presente Regolamento, sono solo quelli regolati dall'art. 819 bis c.p.c. e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo artt. 819, co. 2 e 3, c.p.c.

19.7 I rapporti tra l'arbitrato e l'autorità giudiziaria sono regolati dall'art. 819 ter c.p.c.

## ART. 20 - L'ISTRUZIONE PROBATORIA



20.1 Gli arbitri possono fissare una o più udienze per sentire le parti ed i testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Le parti possono comparire di persona, o a mezzo di rappresentanti muniti dei necessari poteri, e farsi assistere da difensori e consulenti da loro accreditati. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, non si presenti senza valida giustificazione, gli arbitri, dopo aver constatato la regolarità della convocazione, possono procedere all'udienza.

20.2 Gli arbitri procedono all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta di parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere della parte interessata assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione. Se un teste non compare in modo immotivato, gli arbitri possono avvalersi di quanto previsto nell'art. 816 ter, co. 3, c.p.c. e richiedere al Presidente del Tribunale del luogo in cui vi è la sede dell'arbitrato che ne disponga la comparizione.

20.3 Nel caso di nomina di un consulente tecnico, la Segreteria, su segnalazione degli arbitri, richiede alle parti un deposito integrativo a copertura delle relative spese.

20.4 Chiusa l'istruttoria, gli arbitri invitano le parti a presentare eventuali memorie e possono fissare un'udienza per la discussione orale.

## ART. 21 - LA PRONUNCIA DEGLI ARBITRI

21.1 Salvo diversa determinazione della Camera o accordo scritto delle parti, l'arbitro deve depositare il lodo presso la Segreteria della Camera entro 6 mesi dalla data della prima udienza. Il termine di cui sopra può essere prorogato dalla Camera su domanda motivata dell'arbitro ovvero d'ufficio, quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 16.5 del presente Regolamento e all'art. 820 c.p.c., e, in qualsiasi caso su concorde richiesta delle parti. In tutti i casi in cui è ammessa, la proroga del termine può sempre essere richiesta dai difensori delle parti con la sola eccezione in cui tale potere risulti espressamente escluso dai poteri conferiti con il mandato alle liti.

21.2 Il collegio arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo – redatto per iscritto – deve dare atto che esso è stato deliberato in conferenza personale dall'intero collegio.



Ove un arbitro si rifiuti di firmare, gli altri due ne danno atto nel lodo stesso che rimane, comunque, valido ad ogni effetto.

21.3 Gli arbitri decidono secondo diritto, salvo che le parti li abbiano autorizzati con qualsiasi espressione a pronunciare secondo equità e quali amichevoli compositori.

21.4 In caso di arbitrato internazionale, il lodo sarà redatto nella lingua dell'arbitrato individuata ai sensi dell'art. 22.3 del presente Regolamento o in altra lingua eventualmente concordata dalle parti.

#### ART. 22 - IL DEPOSITO DEL LODO

22.1 Il lodo è depositato presso la Segreteria della Camera in tanti originali quante sono le parti, oltre ad un originale per la Segreteria stessa, entro 10 giorni dalla pronuncia, presso la Segreteria della Camera, che annota sul registro di cui all'art. 11.1 la data del deposito.

22.2 Entro 10 giorni dalla data del deposito, la Segreteria provvede a dare comunicazione alle parti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuto deposito del lodo, invitandole a provvedere al saldo delle spese di procedimento.

22.3 Avvenuto il saldo delle spese del procedimento, la Segreteria comunica il lodo a ciascuna parte mediante trasmissione di un originale effettuata per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che consenta la prova del ricevimento.

#### ART. 23 - LE SPESE DELLA PROCEDURA E GLI ONORARI DEGLI ARBITRI

23.1 Le spese della procedura e gli onorari degli arbitri sono determinati dalla Camera secondo la Tariffa di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

23.2 Al pagamento delle spese della procedura e degli onorari degli arbitri e competenze le parti sono tenute solidalmente, ma l'arbitro o gli arbitri indicano nel lodo a quale delle parti incomba l'onere del pagamento ovvero in quale proporzione esso debba essere ripartito, secondo la soccombenza. Ove durante il corso del giudizio



arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta alla Camera liquidare le competenze dovute agli arbitri ed i diritti amministrativi spettanti alla Camera.

23.3 Gli arbitri liquidano gli onorari ai difensori delle parti secondo la tariffa professionale ed in base alle note spese prodotte, condannando la parte soccombente al rimborso o compensando discrezionalmente in tutto o in parte dette spese tra le parti.

23.4 In ogni momento della procedura il Segretario della Camera può richiedere alle Parti un'integrazione del deposito per le spese di procedimento, qualora l'attività espletata o da espletarsi lo renda opportuno.

#### ART. 24 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE PROCEDURE INTERNAZIONALI

24.1 Alle procedure internazionali amministrate dalla Camera si applicano le norme del presente Regolamento con le modifiche e gli adattamenti previsti per tale ipotesi nel presente articolo ed in altre disposizioni del Regolamento.

24.2 Nelle procedure internazionali i termini previsti nel presente Regolamento, salvo quello per pronunciare il lodo nella procedura di arbitrato ordinario, si intendono raddoppiati.

24.3 La lingua in cui deve svolgersi l'arbitrato viene determinata, in assenza di comune previsione delle parti, dagli arbitri, tenendo conto delle circostanze del caso.

24.4 Le parti possono stabilire, anche in un momento successivo all'instaurazione del procedimento, le norme applicabili al merito. In assenza di tale determinazione, gli arbitri applicano la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. In tutti i casi gli arbitri tengono conto delle pattuizioni contrattuali e degli usi del commercio.

24.5 Nelle procedure internazionali, salva espressa volontà delle parti, è escluso il ricorso all'arbitrato irrituale.

24.6. Nelle procedure di arbitrato internazionale la Camera nomina, come Presidenti del collegio o arbitri unici, soggetti di nazionalità diversa da quella delle parti, salvo che le parti non si accordino per una diversa soluzione.



## PARTE TERZA

### PROCEDURE DI ARBITRAGGIO E DI PERIZIA

---

#### ART. 25 - NORME APPLICABILI

25.1 Alle procedure di arbitraggio e di perizia si applicano, ove compatibili, le norme della parte prima e seconda del presente Regolamento, nonché le tariffe previste per l'arbitrato ordinario.

25.2 Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità e tenendo presenti gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica mercatoria nei singoli rami dell'attività economica.

## PARTE QUARTA

### DISPOSIZIONI FINALI

---

#### ART. 26 MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO

26.1 La competenza relativamente alle modifiche del presente Regolamento spetta al Consiglio di Amministrazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti, il quale vi provvede di sua iniziativa.

26.2 Ogni modifica avrà efficacia dopo il decorso di due mesi dalla relativa delibera, salvo diverso termine stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

26.3 In ogni caso le modifiche non potranno influire sullo svolgimento delle procedure in corso.

26.4 Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il Regolamento in vigore nel momento in cui il procedimento di arbitrato, il procedimento di mediazione e la



FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
DI MILANO



conciliazione hanno inizio; anche per il procedimento arbitrale secondo quanto disposto dall'art. 832, co. 3, c.p.c.